



11887.20 R/W

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LOREDANA NAZZICONE

Presidente

ALBERTO PAZZI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere - Rel.

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

ROBERTO AMATORE

Consigliere

Sospensione
liquidazione attivo
fallimentare (art.
10 l.fall.)

Ud. 05/03/2020 CC

Cron. 11887

R.G.N. 11178/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11178/2017 proposto da:

Gianpiero, già rappresentante legale amministratore unico
pro tempore della Sibor s.r.l., elettivamente domiciliato in

), giusta
procura in calce al ricorso e atto di nomina di nuovo difensore

- ricorrente -

contro

Fallimento Sibor S.r.l.; Studio Legale e Commerciale -

Filomena

- intimati -

ors
1541
2020

h

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2020 dal consigliere Paola Vella.

RILEVATO CHE:

1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo del Fallimento SIBOR S.r.l. proposta dalla SIBOR S.r.l. nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 18 legge fall. promosso dalla stessa società.

2. Avverso detta ordinanza il sig. Gianpiero qualificandosi testualmente «già rappresentante legale pro-tempore, amministratore unico p.t. della SIBOR srl, quale ricorrente in Primo e Secondo grado di appello», ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

3. Il ricorrente lamenta (testualmente): «1-Violazione art. 111 Cost., art. 360 n. 3-4-5 cpc per violazione e/o errata applicazione di norme di legge e per Obbligo di Motivazione, Giusto Processo, Diritto di Difesa e di Contraddittorio»; «2-Violazione di legge per omessa motivazione, insufficiente, contraddittoria ovvero apparente motivazione»; «3-Violazione di legge per avere la Corte App. omesso di decidere su tutta la Istanza di sospensione e domande attrici»; «4-Nullità ord. impugnata poiché i Giudici di appello non hanno tenuto conto che la decisione del merito è fissata per il 5.6.2017»; «5-Violazione art. 360 n. 5 cpc»; «6-Ammissibilità reclamo in Cassazione: in quanto vengono sollevate questioni di legittimità ed eccezioni e processuali»; «7-La Corte App. nella Ord. Impugnata non tenuto conto che il Merito dell'appello è fissata al 5 giugno 2017».

4. Il ricorso è radicalmente inammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento privo del requisito di decisorietà, avendo questa Corte già chiarito che «non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 legge fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado» (Cass. 27087/2011).

5. Tale rilievo assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, a partire dalla inusitata ellitticità della sua formulazione, che lo rende a stento identificabile con il modello legale.

6. L'assenza di difese delle parti intimete esclude la statuizione sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, nn. 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma il 05/03/2020

Il Presidente

3

